



ISTITUTO COMPRENSIVO LOREGGIA - VILLA DEL CONTE

Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado

Cod. fiscale: 80024360283

Via Palladio, 36 - 35010 LOREGGIA (PD) - Tel. 049/5790562

cod. meccanografico: PDIC83900X

Sito: www.icloreggiavilladelconte.edu.it

fax 049/9301746

e-mail: pdic83900x@istruzione.it - pec: pdic83900x@pec.istruzione.it



CONTRATTO PER INCARICO DI R.S.P.P

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE con sede in Loreggia PD via Palladio 36, per il quale interviene la Prof.sa MILAZZO ALESSANDRA, nella sua qualità di Dirigente scolastico del predetto Istituto - d'ora in poi identificato come "scuola"

E

L'Arch. **PASINI ELENA**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITA' - OGGETTO - DURATA

VISTO il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

VISTA la determina prot. n. 6992/VI.3 del 30.08.2024

si stipula il contratto per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, **con decorrenza 01.09.2024 fino al 31.08.2025;**

Art. 2

OBBLIGHI DELL'ESPERTO

Il servizio di prevenzione e protezione, in base alla normativa vigente provvede:

- a) supporto all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- g) a fornire assistenza per gli obblighi derivanti dall'art. 28 del D.Lgs 81/2008 in merito alla valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato.
- h) assistenza telefonica in merito alla consulenza normativa vigente per i lavoratori
- i) assistenza normativa

L'esperta si impegna ad effettuare n. 2 sopralluoghi complessivi dedicati a:

- un sopralluogo per ogni plesso scolastico
- assistenza durante la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

Dopo ogni sopralluogo dovrà essere rilasciato un verbale sull'attività effettuata e programmata per l'incontro successivo.

L'RSPP deve possedere i requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008

Art. 3

Firmato digitalmente da MILAZZO ALESSANDRA

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Il servizio di RSPP deve collaborare attivamente con il Dirigente Scolastico all'individuazione dei fattori di rischio sopracitati e pertanto sarà preventivamente informato su ogni variazione che possa avere rilevanza sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (variazioni strutturali, variazioni impiantistiche, variazioni di attrezzature, variazioni dell'organigramma), nonché essere tempestivamente informato su eventuali ispezioni degli organi di controllo ed infortunio o malattie professionali.

Per tale servizio verrà corrisposto un compenso di **€ 1.170,00 + oneri previdenziali al 4% per un totale lordo di euro 1.216,80**, dietro presentazione di fattura elettronica.

Art. 4

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La scuola ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.

In caso di risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 5

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dalle predette fonti normative nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

L'esperto:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.
- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.
- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.

- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.
- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. Il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.
- accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
- il consulente dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver adempiuto al disposto della normativa relativa alla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/18) relativamente alla propria attività professionale.

Art. 6

ONERI FISCALI

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso

Letto, confermato e sottoscritto

I CONTRAENTI

La Dirigente scolastica

L'Arch. Pasini Elena

Prof.ssa Alessandra Milazzo
